

## **Integrazioni al testo delle Linee guida ISPRA n. 89/2013**

Le seguenti sezioni delle *Linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici*, pubblicate nella collana Manuali e Linee guida ISPRA n. 89/2013, sono sostituite con il testo sottostante. Le modifiche sono state introdotte a seguito di una specifica richiesta di integrazione al testo avanzata dal Ministero della Salute durante la riunione del Comitato Paritetico per la Biodiversità riunitosi in data 13 maggio 2014.

### **Capitolo 2**

#### **2.3.3.1. Decreto legislativo 6.04.2006, n.193,**

Il decreto rappresenta lo strumento di attuazione della Direttiva 2004/28/CE e stabilisce, tra le altre cose, le norme sull'utilizzo dei farmaci ai fini veterinari. Il decreto abroga il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed il decreto del Ministero della Sanità 16 maggio 2001, n. 306.

### **Capitolo 4**

Il secondo paragrafo del punto 4.1.2.:

Il personale scientifico che interviene, parte di un gruppo di ricerca/conservazione, è inserito in un elenco condiviso dalla CCPP e dall'ASL competente. Il veterinario abilitato ad intervenire per lo svolgimento di una necropsia, mirata all'identificazione delle cause di morte della fauna selvatica, è il veterinario della ASL competente per territorio che a tal fine organizza l'esame *post mortem* insieme all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza. La ASL potrà autorizzare lo svolgimento di necropsie in sede che non siano quelle della ASL o dell'IZS, purché queste siano svolte da un medico veterinario, presso una struttura veterinaria autorizzata, e organizzata per eventuali invii di materiale biologico da esaminare presso l'IZS. Previo accordo con i veterinari incaricati, il personale scientifico del gruppo di ricerca potrà collaborare alle necropsie al fine della raccolta dati/campioni tesa allo studio e alla conservazione delle tartarughe marine.

L'ultimo paragrafo del punto 4.1.3.:

Nel caso in cui una struttura scientifica o museale, o un Centro di Recupero avesse interesse a recuperare e a detenere permanentemente la carcassa, ai fini collezionistici o espositivi o di ricerca, è necessario che questa sia autorizzata anche in seno alla normativa CITES in materia.

### **Capitolo 5**

Il primo e penultimo paragrafo del punto 5.3.:

L'ingresso di ogni esemplare di tartaruga marina presso un centro di primo soccorso o di un centro di terapia e riabilitazione va sempre eseguito con adeguata assistenza medico veterinaria per la visita e il soccorso dell'animale nonché per organizzare gli interventi di rilascio o di ricovero e, quindi, anche al fine di determinare l'idoneità al trasporto.

..... *omissis*.....

Il medico veterinario e/o il Direttore sanitario garantiranno la supervisione giornaliera di tutto il centro. Eccezionalmente, qualora queste due figure non fossero in grado di garantire la presenza oraria nell'arco giornaliero, sarà presente almeno un altro operatore che abbia esperienza nella manipolazione delle tartarughe e che, su autorizzazione del Direttore sanitario e della ASL, in base ad un protocollo condiviso da questi ultimi, svolgerà la mansione di garantire la funzionalità del centro, nonché la supervisione giornaliera, aggiornando in tempo reale il medico veterinario e il Direttore sanitario, i quali interverranno tempestivamente in caso di bisogno. Nel caso di massicci arrivi di esemplari dai pescherecci, l'operatore sarà coadiuvato da altro personale specializzato .....